

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxxx promossa da:

**CLIENTI**

- parte attrice -

nei confronti di:

**BANCA MANDATARIA.**, in qualità di mandataria di **BANCA MANDANTE**;

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità dei contratti di mutuo n. XXX del 22/12/98 rep. XXX a firma del Notaio dott. OMISSIS e n. XXX rep XXX a firma del Notaio dott. OMISSIS, nella loro interezza, ovvero delle sole clausole del medesimo relative alla pattuizione ed al tasso degli interessi, per violazione delle norme in materia di usura, di anatocismo e di illecita creazione elettronica di denaro e, comunque, per le ragioni ed i motivi tutti esposti in atto.

2) Per l’effetto, dire tenuta e condannare **BANCA MANDATARIA** mandataria della **BANCA MANDANTE**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare ai **CLIENTI**, a titolo restitutorio e/o di rimborso, ovvero a titolo di risarcimento del danno i seguenti importi: € 67.442,62.= ovvero il maggiore o minore importo risultante in causa oppure ritenuto equo o di giustizia, quali interessi non dovuti e/o corrisposti in eccesso e costi del credito pretesi; € 133.400,00.= ovvero il maggiore o minore importo risultante in causa oppure ritenuto equo o di giustizia, quale quota capitale non dovuta; € 35.393,12.= ovvero il maggiore o minore importo risultante in causa oppure ritenuto equo o di giustizia, quale danno non patrimoniale in relazione alla sentenza del Tribunale di Padova n. 833/16 e così in totale € 236.235,74.= 3) Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre spese generali IVA e CPA”.

Per parte convenuta: “1. In via preliminare di rito 1.1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di **BANCA MANDATARIA** in proprio in relazione a tutte le domande di condanna svolte dagli attori. 1.2. Dichiarare inammissibili e respingere le eccezioni e le domande tutte relative al Mutuo Estinto (rep. xxxxx Notaio omissis), estraneo alla pretesa esecutiva azionata col precetto opposto. 1.3. Dichiarare inammissibili e respingere le domande di condanna alla ripetizione di somme e di risarcimento del danno, perché non azionabili ex art. 615 c.p.c. ed estranee all’oggetto del presente giudizio. 2. In via principale di merito Per tutte le ragioni di rito e di merito dedotte in atti, dichiarare infondate e respingere le domande tutte svolte dagli attori e, per l’effetto, rigettare l’opposizione. 3. In via subordinata riconvenzionale Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’opposizione per uno o più dei motivi dedotti a suo fondamento, dire tenuti e condannare gli attori, in solido tra loro, a titolo di adempimento dell’obbligazione contrattuale ex mutuo in mora o all’alternativo titolo di ripetizione d’indebito, a pagare in favore di **BANCA MANDANTE** le somme precettate o le diverse somme capitali e a titolo di interessi e spese che risulteranno di giustizia. 4. In ogni caso Con condanna degli attori alla refusione in favore della banca convenuta opposta del compenso professionale e delle spese, anche generali nella misura del 15%, del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

I sig.ri **CLIENTI** proponevano “opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.” al fine di ottenere l’accoglimento delle domande sopraccitate.

Gli attori rappresentavano:

-di avere stipulato in data 28.11.2003 con **BANCA MANDANTE** “un contratto di mutuo fondiario prima casa”;

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

-che “con il contratto di cui sopra la Banca concedeva a mutuo la somma di euro 145.000,00 accreditando detta somma sul conto corrente infruttifero n. XXXX intestato alle parti mutuatrici”;

-di non essere stati “in grado di pagare con regolarità le rate del mutuo alle scadenze previste”;

-di avere stipulato in data 20.4.2012 con Banca Cremonese di Credito Cooperativo un “contratto di mutuo ipotecario” con il quale, a fronte della corresponsione dell’importo di euro 155.000,00, si obbligavano al “rimborso della somma concessa in credito, maggiorata degli interessi, in 240 rate mensili come risultante dal capitolato allegato A mutuo (doc. 2) piano di ammortamento allegato B al contratto di mutuo”;

-che “veniva iscritta ipoteca volontaria di terzo grado per la somma di euro 255.000 a garanzia degli importi dovuti a qualsiasi titolo”;

-di avere “provveduto al pagamento delle prime 12 rate del mutuo”;

-che “la Banca è venuta nella decisione di risolvere il contratto di finanziamento in data 22/11/2014”;

-che “in data 13/3/2015 la banca Cremonese di Credito Cooperativo notificava atto di precetto”, con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di euro 163.083,17;

-che “**BANCA MANDATARIA** in data 26/11/2018 notificava...atto di precetto in rinnovazione” con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di euro 192.783,44;

-che “dalle risultanze delle analisi svolte dal consulente dott. Alessandro Govoni sui contratti che hanno dato origine al credito si possono effettuare le seguenti considerazioni. Contratto di mutuo fondiario prima casa n.rep XXXX n. XXXX stipulato in data 28/11/2003...sono emerse le seguenti anomalie. – tasso di mora iniziale 5,850% - tasso contrattuale 3,850% - tasso soglia 6,225% - tasso complessivo alla stipula quale sommatoria delle voci di cui sopra: 9,700%...Contratto di mutuo ipotecario n.rep XXX n. XXXXX stipulato in data 20/4/2012...sono emerse le seguenti anomalie. – Tasso di mora iniziale 7,900% - tasso contrattuale 5,900% - tasso soglia 8,575% - tasso complessivo alla stipula quale sommatoria delle voci di cui sopra: 13,800%”;

-che l’esistenza di un tasso usurario alla data di stipulazione dei negozi è confermata “semplicemente considerando che nei contratti in esame la Banca non precisa che il tasso di mora debba calcolarsi soltanto sulla quota capitale...ne consegue che i tassi di mora del 5,850% e 7,900% debbano essere calcolati sulla rata che, ovviamente, è già comprensiva degli interessi corrispettivi (onde la sopra denunciata sommatoria dei due tassi)”;

-che “l’usurarietà del contratto di mutuo si evidenzia anche sotto il profilo soggettivo, apparendo (de plano) come la Banca abbia ottenuto vantaggi o compensi sproporzionati riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, approfittando delle condizioni di difficoltà finanziaria dei sig.ri **CLIENTI**”;

-che “nel valutare le utilità sproporzionate ottenute dalla Banca, si devono considerare le commissioni, le remunerazioni a qualunque titolo ed ogni spesa collegata all’erogazione del mutuo...Quanto alla situazione di difficoltà economica del mutuante, basta considerare che con l’erogazione del mutuo la Banca ha provveduto anche al rientro di una precedente esposizione di conto corrente”;

-che “la banca concedente ha applicato un piano di ammortamento alla francese, ossia utilizzando un fattore di capitalizzazione composta (interessi su interessi). Ciò comporta un concreto anatocismo, notoriamente illegittimo e vietato...il piano di ammortamento anatocistico è stato abilmente occultato al cliente dalla banca attraverso una costruzione dello stesso c.d. alla francese, a rata costante (l’interesse decresce nella contestualità della quota capitale che aumenta e ciò è matematicamente possibile soltanto utilizzando un fattore di capitalizzazione composta dell’interesse su interesse...). Clausola anatocistica occultata nei contratti e pertanto mai sottoscritta dal cliente e, pertanto, nulla anche ai sensi della delibera CICR 9/2/2000);

-nel paragrafo denominato “usura sopravvenuta”, che “per alcune delle rate, il TAEG reale (ossia ricalcolato includendo tutti i costi, spese e commissioni concretamente applicati dalla banca) è risultato superiore al tasso soglia con correlativa usurarietà del tasso stesso”;

-che “il mutuo è stato erogato come ipotecario, ma in realtà risulta essere fondiario in quanto il notaio consente che la banca si avvalga delle due clausole speciali della disciplina fondiaria (ex art. 38 e seg. Del. dec. Legis. 385/93 – TUB) ossia della clausola che non prevede il “non obbligo della notifica del titolo” apponendo la formula esecutiva sull’atto di mutuo una volta sottoscritto. L’implicito assoggettamento del contratto alla disciplina fondiaria e quindi la simulazione di contratto ipotecario in realtà fondiario, comporta in capo alla banca: 1) - supero del limite di finanziabilità...2) violazione

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

dell'obbligo di destinazione dell'importo concesso in credito...3) non sono applicabili le norme speciali previste dagli art. 38 e seg. del TUB”;

-che “essendo stato l'importo accreditato portato a parziale ristrutturazione del debito, si richiede la revoca dell'ipoteca”;

-che “la banca alla data dell'accredito dell'importo del mutuo simulato ipotecario in realtà fondiario, per ottemperare alla disciplina fondiaria, avrebbe dovuto far aprire al cliente un c/c ex novo con saldo zero per non incorrere nella fattispecie della ristrutturazione del debito”;

-che “nei contratti di mutuo in esame non è indicato in alcun modo il TAEG”;

-che “è dato presumersi...che la banca convenuta, a far tempo dal 1° gennaio 1993...sia tra quelle che abbiano erogato...i prestiti alla clientela non utilizzando denaro reale...Alla **BANCA MANDANTE** sarebbe imputabile: 1) l'illecito prestito in Italia di denaro creato con un clic”.

Si costituiva, **BANCA MANDATARIA**., in qualità di procuratrice mandataria di **BANCA MANDANTE**, la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopraccitate.

La convenuta rappresentava:

-di avere il “potere, tra l'altro, agire e resistere in nome e per conto di **BANCA MANDANTE** (di seguito anche «Banca») in giudizi aventi la natura del presente. Tale procura, di natura gestoria, non comporta tuttavia il sorgere di alcuna legittimazione di tipo sostanziale ad essere direttamente destinataria di domande ripetitorie e/o risarcitorie quali quelle azionate dagli Attori, che vedono legittimata unicamente la Banca. Tutte le difese che saranno svolte a seguire, quindi, lo saranno in nome e per conto della Banca mandante, avendo preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva propria della comparente rispetto ad ogni domanda dedotta nel presente giudizio che abbia natura sostanziale e non meramente processuale”;

-che la somma richiesta nell'atto di precetto origina esclusivamente dal contratto di mutuo del 20 aprile 2012 (“mutuo in mora”), sicché le pretese attoree riconducibili al mutuo del 28.11.2003 (“mutuo estinto”) sono inammissibili poiché “il mutuo estinto è completamente estraneo all'esecuzione che la presente opposizione si prefigge di paralizzare”;

-che “sono inammissibili in relazione ad entrambi i Mutui dedotti le domande aventi ad oggetto la condanna della comparente e/o della Banca al pagamento di somme in ripetizione e/ o a titolo risarcitorio, dovendosi il giudizio limitarsi, a tutto voler concedere, all'accertamento negativo del credito per cui il creditore intende procedere in executivis”;

-“la prescrizione del diritto e dell'azione di ripetizione in relazione a tutti i pagamenti rateali del piano di ammortamento eseguiti anteriormente al decennio dall'introduzione del presente giudizio”;

-che “sia il tasso corrispettivo che il tasso moratorio pattuiti in entrambi i mutui sono ampiamente al di sotto del tasso soglia vigente all'epoca della rispettiva stipulazione e in nessun caso è consentita l'interpretazione secondo la quale i due tassi siano sommabili... l'entità infrasoglia dei tassi applicati emerge anche dall'applicazione della formula di determinazione del TEG utilizzata dal consulente di parte attrice, il quale, per espressa sua ammissione (cfr. pag. 11 della citazione e pag. 49 e ss. della perizia di parte del dott. OMISSIS sul Mutuo In Mora<sup>4</sup>) ne impiega una diversa da quella contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia...Non può, conseguentemente, ammettersi che, ai fini della rilevazione del TEG applicato in concreto ad un rapporto si utilizzi una formula diversa da quella che l'organo tecnico deputato ha adottato, nell'esercizio della discrezionalità tecnica necessariamente implicata, ed il Legislatore secondario ha ritenuto congrua e ragionevole ed ha avallato, nell'esercizio delle funzioni demandate dalla legge”;

-che l'allegata situazione di difficoltà economica del mutuante “è sorprendente in quanto documentalmente smentita dalle stesse produzioni attraverso le quali parte attrice pretende di supportarla. L'estratto coevo all'erogazione del Mutuo In Mora del conto corrente **xxxx** (che assumiamo fideisticamente essere intestato agli Attori, giacché la circostanza non è documentata) presenta un saldo dare inferiore a 50 euro”;

-che “l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi”;

-che la doglianza attorea formulata nel paragrafo denominato “usura sopravvenuta” non “è risultata chiarissima e non ne abbiamo compreso, ad esempio, i riferenti alla capitalizzazione trimestrale e alla

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

CMS. Inoltre, dalla narrazione degli Attori non abbiamo compreso in che periodo, in che misura e per effetto di quale circostanza il TAEG sarebbe risultato superiore al tasso soglia”;

-che la doglianza relativa alla violazione della disciplina fondiaria “pare frutto di abbaglio del difensore di parte attrice e, prima ancora, del suo perito di parte...In primo luogo, benché genericamente riferita ai “mutui”, è da ritenersi che la censura sia relativa al solo Mutuo In Mora (che è un mutuo ipotecario), giacché il Mutuo Estinto era dichiaratamente fondiario, assistito da ipoteca di primo grado e destinato all’acquisto della prima casa di abitazione dei mutuatari (cfr. il contratto di mutuo sub doc. 1 di parte attrice). Concentrando, quindi, l’attenzione sul Mutuo In Mora (che si ribadisce essere peraltro l’unico fondante la pretesa esecutiva qui avversata), deve evidenziarsi come la censura sia disancorata dalla realtà fattuale e, ancor più, da quella normativa. Pare, infatti, che la natura fondiaria del Mutuo In Mora venga dedotta unicamente dall’apposizione della formula esecutiva sull’atto, il che, si legge in citazione, comporterebbe il “non obbligo della notifica del titolo” e il consolidamento dell’ipoteca decorsi dieci giorni dall’iscrizione; effetti questi previsti, appunto, dalla disciplina fondiaria. La tesi è a dir poco fantasiosa (oltre che insensata) e ovviamente, non è avvalorata dalla sentenza n. 9842/2013 citata da parte attrice, che è pacificamente relativa all’ipotesi contraria di un mutuo dichiarato fondiario ma che, in realtà, non aveva i requisiti della fondiarietà e i correlati privilegi che la banca pretendeva di collegarvi. Nel nostro caso, di fronte ad un mutuo che fondiario non è, non possiede alcuno dei requisiti per esserlo e non pretende di apparirlo né di goderne della favorevole normativa, gli Attori pretendono di inferirne la sostanziale natura fondiaria dal solo fatto che esso (al pari di tutti gli altri mutui ipotecari stipulati nella Repubblica) rechi la formula esecutiva e, da tale inferita (recte inventata) sostanziale natura prendono le mosse per contestarne la validità per contrasto ad una normativa che è pacificamente inapplicabile al rapporto”;

-che “il Mutuo Estinto, in ossequio alla delibera CICR 4 marzo 2003 (doc. 5), reca nella Tabella delle Condizioni Economiche l’indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) come richiesto dalla normativa *ratione temporis* vigente. Il Mutuo In Mora (che si ribadisce essere peraltro l’unico fondante la pretesa esecutiva qui avversata) reca, sia nel corpo contrattuale (art. 5) che nel Documento di Sintesi, l’espressa indicazione del TAEG”;

-che la doglianza relativa all’asserita “illecita creazione di moneta scritturale” è manifestamente infondata.

Le domande avanzate dagli attori sono infondate nel merito sicché, in applicazione dei principi generali di economia e di logica processuale, è irrilevante analizzare le eccezioni e le richieste formulate in via preliminare da parte convenuta, in quanto esse sono inidonee a generare alla stessa una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.

Esaminando le argomentazioni poste a fondamento della pretesa attorea, ritiene questo giudice che:

1)il procedimento algebrico utilizzato al fine di allegare la sussistenza di un tasso usurario oggettivo, procedimento consistente nella sommatoria del tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello pattuito per gli interessi moratori, sia logicamente errato in quanto vengono addizionate due entità per natura eterogenee, aventi una differente funzione economica, una diversa base di calcolo e un distinto arco temporale di riferimento. Il tasso corrispettivo rappresenta, infatti, la remunerazione della messa a disposizione di una determinata somma di denaro e si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento; il tasso di mora assolve, invece, alla finalità di rafforzamento del vincolo contrattuale e di liquidazione della prestazione risarcitoria in via convenzionale e si calcola sulla singola rata di ammortamento nel caso in cui la stessa non sia corrisposta alla scadenza prestabilita. La tesi secondo cui entrambi gli interessi assolverebbero alla medesima funzione di remunerare il capitale, in attuazione del principio di naturale fecondità del denaro, non è condivisibile, poiché, se le finalità fossero identiche, la pattuizione di interessi di mora a un tasso maggiore rispetto a quello corrispettivo non troverebbe alcuna giustificazione, dal momento che la “fecondità del denaro” non muta a seconda che si rimanga nella fase fisiologica del rapporto contrattuale ovvero in quella patologica del suo inadempimento. Benché le due tipologie di interessi siano accumulate dal metodo di conteggio, parametrato su una determinata massa monetaria in relazione al fattore tempo, esse soddisfano bisogni differenti e, per tale ragione, sono assoggettate ad una differente disciplina giuridica. Si aggiunga, inoltre, che neppure la pattuizione in base alla quale gli interessi moratori devono computarsi sull’intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi permette la sommatoria dei due tassi di interesse al fine dell’accertamento della sussistenza di un tasso

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

usurario, atteso che tale accordo regola l'applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 secondo cui "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". Si tratta, quindi, di un fenomeno anatocistico legittimo. Si evidenzia, infine, che, in assenza di una rilevazione media dei tassi di interesse moratori, non appare possibile procedere ad una valutazione del carattere usurario degli interessi moratori mediante un raffronto degli stessi con il tasso soglia poiché il tasso soglia è determinato attraverso un'operazione algebrica che, partendo dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia esclusivamente in riferimento ai tassi corrispettivi applicati nelle diverse tipologie contrattuali, maggiora il predetto dato secondo le prescrizioni previste (inizialmente il 50%; dal 14.5.2011, il 25% aumentato di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore a 8 punti percentuali). Nessuna indagine è operata in relazione ai tassi moratori, verosimilmente in ragione della funzione risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti eterogenee non direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Orbene, stante la mancanza di una rilevazione avente ad oggetto i tassi moratori medi, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un tasso usurario, la necessità di raffrontare elementi omogenei non consente di parametrare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia in quanto, diversamente opinando, si giungerebbe a compiere una verifica priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica (in tema di necessità di raffrontare termini omogenei si veda Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 16303/2018). La tesi dell'impossibilità di utilizzare il tasso soglia nei termini predetti trova conferma nell'art. 1284 c.c. nella parte in cui statuisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Sul punto si evidenzia che il tasso d'interesse legale sopraccitato, in relazione ad alcune tipologie di mutuo, è superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia, sicché, se si dovesse ritenere corretta l'opinione secondo cui il tasso moratorio pattuito superiore al tasso soglia è un tasso usurario, si giungerebbe alla paradossale conclusione di ipotizzare fattispecie in cui interessi convenzionalmente pattuiti con tassi di minore entità siano illegittimi a fronte della legittimità di tassi di maggiore entità non pattuiti (in alternativa si dovrebbe ritenere illegittimo un tasso di interesse previsto dal legislatore);

2) sia infondata l'eccezione di nullità ex art. 1815 c.c. della clausola di previsione degli interessi per violazione dell'art. 644 c.p., nella parte in cui dispone "sono altresì usurari gli interessi...che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria". Infatti, non sussiste alcuna prova (e nessuna richiesta istruttoria è stata avanzata sul punto) che gli interessi pattuiti, in ragione delle concrete modalità del fatto, siano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro e che i sig.ri **CLIENTI**, alla data del perfezionamento del negozio, si trovassero in una condizione di difficoltà economica. In particolare, il concetto di "sproporzione" di cui all'art. 644 c.p. presuppone un significativo squilibrio tra le obbligazioni contrattuali assunte dalle parti tale da generare un'alterazione del sinallagma negoziale per l'esistenza di rilevanti vantaggi a favore di un contraente, mentre la "condizione di difficoltà economica", pur non richiamando lo stato di bisogno del mutuatario, implica l'esistenza in capo a quest'ultimo di una situazione economico-patrimoniale tale da impedire l'ottenimento della prestazione di denaro se non mediante l'accettazione di un rapporto contrattuale significativamente squilibrato. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei predetti requisiti, l'attore, su cui grava l'onere della prova, deve dimostrare: A) la pattuizione di tassi di interesse sensibilmente differenti rispetto a quelli usualmente praticati dall'istituto di credito sul mercato, pattuizione che deve originare dalla difficoltà finanziaria del mutuatario e che deve essere valutata alla luce del principio economico secondo cui la misura dei tassi di interesse applicati si trova in un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, poiché essa è parametrata al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione della somma erogata; B)

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012**Registro affari amministrativi numero 8231/11**Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano**Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

l'esistenza di una "condizione di difficoltà economica" idonea a limitare, se non ad escludere, la possibilità del mutuatario di ottenere la prestazione di denaro da soggetti terzi a condizioni economiche migliori, con la precisazione che, in assenza di ulteriore e specifica allegazione di parte, la stipulazione di un contratto di mutuo in presenza di debiti pregressi non dimostra la sussistenza della predetta "condizione di difficoltà", atteso che, in ordinamento in cui vige il principio di autoresponsabilità e di libera iniziativa economica, l'operazione finanziaria può essere giustificata da finalità d'investimento ovvero di razionalizzazione del debito mediante una redistribuzione nel tempo delle somme da pagare. Nel caso di specie, parte attrice si limita ad allegare che "la banca abbia ottenuto vantaggi o compensi sproporzionati riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, approfittando delle condizioni di difficoltà" e che "quanto alla situazione di difficoltà economica del mutuante, basta considerare...che con l'erogazione del mutuo la Banca ha provveduto anche al rientro di una precedente esposizione di conto corrente, a palese dimostrazione del fatto che il sig. **CLIENTE** aveva un debito pregresso al quale non riusciva, per problemi di liquidità a far fronte". La prima asserzione, riproducendo sostanzialmente il precetto normativo di cui all'art. 644 c.p., è manifestamente generica, sicché essa deve essere considerata tamquam non esset; la seconda, in assenza di ulteriori allegazioni, per le motivazioni sopra espresse, anche qualora fosse dimostrata, è astrattamente inidonea a provare l'esistenza di una "condizione di difficoltà economica" in capo agli attori. Per mera completezza espositiva, si sottolinea, inoltre, che, secondo l'allegazione di parte convenuta, il debito a cui fanno riferimento i sig.ri **CLIENTI** era inferiore ad euro 50,00. Tale fatto non è stato contestato da controparte, sicché esso, non necessitante di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 5356 del 05/03/2009), dimostra ulteriormente l'infondatezza della doglianza attorea;

3) non possa essere condivisa la tesi attorea secondo cui i piani di ammortamento dei mutui oggetto di causa nasconderebbero un fenomeno anatocistico illegittimo poiché costruiti "alla francese", ossia mediante la previsione contrattuale della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, rate formate in modo tale che le prime siano composte prevalentemente da una quota d'interessi rispetto alla quota di capitale mentre le successive, atteso il progressivo invertirsi delle due componenti, formate prevalentemente da una quota di capitale rispetto alla quota d'interessi. Sul punto si osserva che "gli interessi che non possono produrre interessi" ai sensi dell'art. 1283 c.c., per espressa previsione normativa, sono quelli "scaduti" e non quelli semplicemente pattuiti in un contratto. L'utilizzo dell'aggettivo "scaduti" è espressione di una precisa scelta legislativa che, circoscrivendo la rilevanza della disposizione sopraccitata esclusivamente ad ipotesi in cui sussistono interessi esigibili, persegue lo scopo di tutelare il debitore e di equilibrare le prestazioni contrattuali nella fase patologica del rapporto, impedendo una crescita esponenziale del debito attraverso la capitalizzazione degli interessi e la produzione di interessi sulla somma capitalizzata. Nell'ipotesi in cui gli interessi siano solamente pattuiti, l'art. 1283 c.c. non può trovare applicazione, in quanto è mancante un presupposto previsto dalla legge e non sussiste alcuna motivazione in virtù della quale sia necessario operare un'interpretazione estensiva o analogica della norma, poiché il debitore ha liberamente concordato con l'istituto di credito l'ammontare degli interessi da corrispondere ed è già tutelato da eccessive o illegittime pretese di quest'ultimo mediante l'applicazione della disciplina prevista in tema d'usura. È irrilevante comprendere quale sia procedimento algebrico di determinazione della quota d'interesse delle singole rate poiché l'ammontare individuato è uno e uno soltanto e per le parti interessate il risultato ottenuto dall'operazione non produce alcun effetto differente rispetto a quello derivante dall'espressa indicazione numerica di quel risultato (sostanzialmente è indifferente che la quota d'interesse sia indicata con il numero  $x$  ovvero che  $x$  sia il risultato di un'operazione algebrica). In conclusione, è da escludersi che la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. possa applicarsi al piano di ammortamento alla francese stante l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto. A ciò si aggiunga che la doglianza attorea, secondo la giurisprudenza prevalente a cui si aderisce, origina da un'errata valutazione della struttura del piano di ammortamento in quanto la quota di interessi di ogni rata è calcolata non sull'intero importo mutuato ma sulla quota di capitale del debito residuo progressivamente decrescente per effetto del pagamento della quota di capitale delle rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano la base di calcolo della rata successiva. Tale metodologia di formazione delle rate esclude, pertanto, che gli interessi scaduti

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

diventino bene capitale e producano a loro volta interessi. Così come è stato correttamente osservato (per esempio cfr. Trib. Milano, sent. n. 12332/2017) “il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all’italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)”;

4) la doglianza attorea formulata nel paragrafo denominato “usura sopravvenuta” non possa essere accolta alla stregua del condivisibile principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del 19/10/2017, secondo cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”. Per mera completezza espositiva si aggiunga, inoltre, che, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un tasso usurario, il TEG (tasso effettivo globale) della singola operazione controversa deve essere calcolato mediante l’utilizzo delle stesse regole seguite per l’individuazione del tasso soglia, pena il raffronto di dati eterogenei, non oggettivamente comparabili;

5) la tesi attorea secondo cui “il mutuo è stato erogato come ipotecario ma in realtà risulta essere fondiario” sia priva di qualsivoglia fondamento, in quanto la volontà delle parti di stipulare un mutuo ipotecario emerge chiaramente dall’analisi del contratto del 20.4.2012. Il riferimento all’istituto della simulazione è astrattamente errato perché la simulazione presuppone l’esistenza di un contratto apparente non corrispondente alla volontà delle parti, circostanza quest’ultima neppure allegata;

6) sia manifestamente infondata la doglianza relativa all’omessa indicazione del TAEG nei contratti di mutuo stipulati, poiché nel negozio del 20.4.2012 si legge testualmente “art. 5 – TAEG...il tasso effettivo globale (TAEG) che rappresenta il costo del finanziamento per la parte mutuataria espresso in percentuale annua del credito concesso è pari al 6,211%” mentre in quello del 28.11.2003 è correttamente indicato l’ISC, in quanto la disciplina relativa al TAEG non era astrattamente applicabile, trattandosi di concessione di credito superiore a 60.000.000,00 di lire (nel contratto di mutuo si legge “in conseguenza delle condizioni economiche convenute...e degli oneri fiscali posti a carico della parte mutuataria...l’indicatore sintetico di costo (I.S.C.) che rappresenta il costo totale del finanziamento per la parte mutuataria espresso in percentuale annua del credito concesso è pari al 3,989%”). In merito è sufficiente osservare, che in base alla normativa vigente al momento della conclusione del negozio, l’obbligo di indicazione del TAEG riguardava esclusivamente i contratti di credito al consumo e che le disposizioni previste in tema di contratti di consumo non trovavano applicazione “alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni” (cfr. art. 18 L. 142/1992). Sul punto si ricorda che l’art. 18 L. 142/1992, nonostante sia stato abrogato dal D.Lgs. n. 385/1993, ha continuato a dispiegare effetti ai sensi del comma 2 dell’art. 161 del predetto Decreto Legislativo, in ragione dell’omessa emanazione di pertinenti provvedimenti da parte dell’autorità creditizia sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 (cfr. art. 161, c. 2, D.Lgs. n. 385/1993 nella parte in cui dispone: “sono abrogati ma continuano a essere

*Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro del 02.07.2020 n. 275*

applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142”);

7) l'allegazione attorea secondo cui l'istituto di credito avrebbe concesso “prestiti alla clientela non utilizzando denaro reale” sia manifestamente generica e priva di supporto probatorio.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 37/18, tenuto conto del valore della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

-rigetta le domande formulate da parte attrice;

-condanna i sig.ri **CLIENTI** alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Cremona, 2/07/2020

Il giudice Daniele Moro

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS